

Spett.le Invitalia  
Via Calabria, 46  
00187 Roma

e p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Palazzo Chigi  
Piazza Colonna 370  
00187 Roma

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Via Veneto, 56  
00187 Roma

Ministero dello Sviluppo Economico  
Palazzo Piacentini  
Via Veneto, 33  
00187 Roma

**OGGETTO: bando per l'accesso al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale – accesso professionisti**

In data 30 aprile u.s., Codesta Società ha diffuso tramite il proprio sito web il bando per l'accesso al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza al disposto dell'art. 43, co. 1, del Decreto legge 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale «allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale».

L'art. 6.1 del bando richiede, quale requisito necessario per la partecipazione, l'iscrizione al Registro delle Imprese, che come è noto non è né prevista né possibile per i liberi professionisti iscritti ad ordini professionali.

Questo requisito impedisce pertanto ai liberi professionisti l'accesso al bando – come d'altronde confermato da una FAQ pubblicata dal Vostro sito web, in risposta alle interrogazioni sollevatesi all'interno della nostra categoria – così restringendo in modo discriminatorio la platea dei beneficiari prevista dalla legge.

La scelta di condizionare la partecipazione al bando al requisito della iscrizione alla Camera di Commercio è illogica ed illegittima.

1. Illogica, perché gli studi professionali di tutte le dimensioni hanno affrontato in questi difficili mesi problemi e difficoltà certamente non inferiori a quelli attraversati da altre realtà produttive, dovendo far fronte alla messa in sicurezza del personale e dei clienti. È appena il caso di rammentare che i vari D.p.c.m. susseguitisi in questi mesi non hanno mai imposto la chiusura degli studi professionali, sulla premessa della loro funzionalità alla erogazione di servizi essenziali, tanto con riferimento alla tutela della salute pubblica, quanto con riferimento alla messa in sicurezza del sistema economico, quanto, ancora, con riferimento ai diritti fondamentali da assicurare con continuità. In alcuni casi – si pensi agli studi dei medici di base e agli studi medici, dentistici e veterinari che hanno diligentemente espletato servizi in presenza per ragioni di urgenza – il contatto del professionista con i clienti è stato ravvicinato e ad alto rischio di contagio, come dimostrato peraltro dall'alto numero di decessi registrati tra i medici di base, ed ha imposto l'approntamento di sistemi di protezione di ogni genere, con connessi costi per l'approvvigionamento di beni e servizi.

E d'altronde, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile u.s. tra le parti sociali maggiormente rappresentative del mondo del lavoro, tra le quali ConfProfessioni in rappresentanza dei liberi professionisti, nel dettare le linee guida vincolanti per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, anche con riferimento ai dispositivi individuali di protezione (cfr. punto 6), ha espressamente coinvolto gli studi professionali, così equiparandoli agli altri ambienti di lavoro ai fini degli oneri relativi alla sicurezza sanitaria di lavoratori e terzi.

Alla luce di tutto ciò, escludere gli studi professionali da questa agevolazione risulta incomprensibile e perfino denigratorio nei confronti di soggetti che hanno con responsabilità e senso del dovere garantito i propri servizi nell'interesse dei clienti e della collettività.

2. Illegittima, perché in contrasto con la legge e irragionevole.

2.1. Sotto il profilo del contrasto con la legge, si ricorda che l'art. 43, co. 1, del Decreto legge 18/2020 riferisce il beneficio alle «imprese».

Negli ordinamenti giuridici degli stati membri dell'Unione Europea, la nozione di «impresa» deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto primario e derivato dell'Unione direttamente applicabile e alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione.

Come è noto, la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6

maggio 2003 considera «impresa» qualsiasi entità, «a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica».

L'equiparazione tra impresa e libero professionista non poggia solo su di una Raccomandazione, ma poggia direttamente sull'interpretazione dei Trattati europei (immediatamente applicabili e vincolanti negli stati membri) offerta dalla Corte di Giustizia (le cui sentenze godono dell'effetto del primato al pari delle norme di diritto derivato dell'Unione). La giurisprudenza della Corte di Giustizia è costante e granitica nel considerare i liberi professionisti inclusi nella nozione di «impresa», e in questo senso vanno conformandosi le pronunce delle autorità giurisdizionali nazionali.

L'equiparazione tra libero professionista e PMI accolta dal diritto europeo ha faticato e fatica tuttora ad essere introiettata nel nostro ordinamento giuridico nazionale, contrariamente a quanto accade negli altri Paesi membri dell'Unione, per ragioni derivanti da interessi particolari e per via della scarsa conoscenza del diritto dell'Unione e del suo effetto vincolante per il diritto interno. Questo il motivo per cui, in tante recenti occasioni, ConfProfessioni si è battuta perché venissero rimossi gli ostacoli di ordine interpretativo ed applicativo che, in modo del tutto illegittimo, negavano e talora ancora negano tale equiparazione, richiedendo l'espresso riconoscimento dei professionisti al fianco delle PMI nelle norme rilevanti, come nel caso esemplare dell'accesso ai fondi europei. Ciò non toglie, tuttavia, che l'equiparazione opera autonomamente ed indipendente da espressi riconoscimenti testuali nella legislazione interna, per il solo consolidamento di un'interpretazione unitaria nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea: ne deriva che, anche laddove non sia espressamente richiamata la normativa europea conferente, l'equiparazione opera in forza del primato del diritto dell'Unione.

E d'altronde, ad illuminare ulteriormente l'intento comprensivo del legislatore basti considerare che, a mente dell'art. 43 del Decreto legge 18/2020, le risorse che finanziano l'odierno bando provengono dai fondi di un ente, l'INAIL, che di base e in via generalizzata estende i propri servizi e i propri interventi di garanzia anche ai lavoratori degli studi professionali, in assoluta equiparazione ai dipendenti delle altre imprese.

2.2. Sotto il profilo dell'irragionevolezza, il criterio discriminante introdotto dal bando si espone a una pluralità di profili problematici.

2.2.1. Anzitutto con riferimento alla sua irragionevolezza intrinseca e alla sproporzione tra mezzi e fini, giacché il fine perseguito dalla misura (coincidente con la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro in cui avviene il contatto tra persone) non giustifica la scelta di escludere un luogo (lo studio professionale) dove questo contatto avviene tipicamente, e talora in forme e spazi

perfino più stretti e ravvicinati che in altri luoghi di lavoro. Tanto è vero che lo stesso Decreto-legge 18/2020 estende agli studi professionali le misure – orientate allo stesso obiettivo del contenimento dell’epidemia da Covid-19 – per la promozione del lavoro agile e per la sanificazione degli ambienti di lavoro, senza alcuna distinzione, che non avrebbe ragion d’essere, tra studi professionali e altre imprese (in questo senso peraltro anche il già citato Protocollo tra le parti sociali del 24 aprile u.s.).

Lo scopo perseguito dalla norma di legge ben potrebbe essere assolto, con maggiore efficacia e senza effetti discriminatori, attraverso una misura alternativa, quale l’equiparazione l’iscrizione all’ordine professionale del libero professionista all’iscrizione al Registro delle Imprese: l’iscrizione al Registro delle Imprese è infatti un requisito formale che assolve funzioni assolte, con identico risultato, dalla iscrizione dei liberi professionisti agli albi tenuti dai rispettivi ordini professionali

2.2.2. Quindi con riferimento alla disparità di trattamento all’interno della stessa categoria dei professionisti, visto che l’iscrizione alle Camere di Commercio è un requisito disponibile per le Società tra Professionisti. Ciò implica la conseguenza invero paradossale che per la medesima realtà (attività libero-professionale esercitata in un ambiente chiuso) verrebbero ad essere applicati due regimi differenti ai fini dell’accesso al bando, sulla base di un requisito meramente formale, quale la forma giuridica nella quale si esplica l’attività libero-professionale.

Se è vero che già in passato i liberi professionisti hanno subito simili discriminazioni da parte di una pluralità di enti e società pubbliche erogatrici di finanziamenti, suscitando reazioni sdegnate della categoria che tuttavia non hanno dato luogo a un contenzioso, siamo ora consapevoli della necessità di porre un freno a prassi illogiche e irragionevoli, a danno della nostra categoria. E siamo pronti ad assumere ogni iniziativa a tutela della categoria che rappresentiamo.

Auspichiamo pertanto che vogliate assumere ogni iniziativa utile a ripristinare una corretta interpretazione e applicazione dell’art. 43 del Decreto legge 18/2020, a partire dal riconoscimento della equivalenza e della alternatività tra iscrizione al Registro delle Imprese e iscrizione agli albi tenuti dagli ordini professionali; auspichiamo, altresì, e che a partire da questa vicenda simili discriminazioni non abbiano a ripetersi.

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

Roma, 9 maggio 2020

Gaetano Stella  
Presidente di Confprofessioni

